



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 26.3.2004  
COM(2004) 195 definitivo

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**recante modifica del regolamento (CE) n. 1784/2000 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile originari del Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Thailandia**

(presentata dalla Commissione)

## **RELAZIONE**

1. Con il regolamento (CE) n. 1784/2000, il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile originari, tra l'altro, della Repubblica ceca, eccetto nei casi in cui questo prodotto sia esportato dal produttore esportatore ceco Moravske Zelezárny a.s., di cui la Commissione, con il regolamento (CE) n. 449/2000, ha accettato un impegno sui prezzi.
2. A seguito di violazioni di tale impegno, la Commissione ha disposto il ritiro dell'1'accettazione dell'impegno stesso e l'opportuna modifica del regolamento (CE) n. 449/2000.
3. In considerazione di ciò, occorre modificare il regolamento (CE) n. 1784/2000 che concede un'esonazione dai dazi antidumping alla società in questione.

Proposta di

## REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**recante modifica del regolamento (CE) n. 1784/2000 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile originari del Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Thailandia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea<sup>1</sup>, in particolare gli articoli 8 e 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

### A. FASE PRECEDENTE DEL PROCEDIMENTO

- (1) Il 29 maggio 1999 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, l'apertura di un procedimento antidumping<sup>2</sup> relativo alle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile (il "prodotto in esame") originari del Brasile, della Croazia, della Repubblica ceca, della Repubblica federale di Jugoslavia, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Thailandia.
- (2) Il procedimento ha portato all'istituzione, nel febbraio 2000 con il regolamento (CE) n. 449/2000 della Commissione<sup>3</sup>, di dazi antidumping provvisori nei confronti del Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Thailandia volti ad eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping.
- (3) Con lo stesso regolamento, la Commissione ha accettato l'impegno offerto da un produttore esportatore della Repubblica ceca, la Moravske Zelezárny a.s. (Moravske). Alle condizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 449/2000, le importazioni nella Comunità del prodotto in esame fabbricato dalla società in questione sono state esentate dai dazi antidumping provvisori di cui sopra, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento stesso.

---

<sup>1</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

<sup>2</sup> GU C 151 del 29.5.1999, pag. 21.

<sup>3</sup> GU L 55 del 29.2.2000, pag. 3.

- (4) Successivamente, con il regolamento (CE) n. 1784/2000 del Consiglio<sup>4</sup>, sono stati istituiti dazi definitivi nei confronti del Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Thailandia. Fatte salve le condizioni in esso stabilite, anche tale regolamento concedeva alla Moravske un'esenzione dai dazi antidumping definitivi, in considerazione del fatto che un impegno di questa società era già stato accettato nella fase provvisoria del procedimento.

## **B. MANCATO RISPETTO DELL'IMPEGNO**

- (5) L'impegno offerto nel presente caso impone alla società interessata, tra l'altro, di esportare il prodotto in esame nella Comunità a prezzi non inferiori a determinati livelli minimi (*minimum import price levels* = MIP) specificati nell'impegno stesso. La società si impegna anche a non eludere l'impegno mediante accordi di compensazione con un'altra parte tali da far sì che il prezzo netto pagato dal primo acquirente indipendente nella Comunità sia inferiore ai MIP. La Moravske è inoltre tenuta ad inviare alla Commissione europea relazioni trimestrali su tutte le vendite all'esportazione del prodotto in esame nella Comunità europea.
- (6) Durante un recente sopralluogo svolto presso gli stabilimenti della Moravske e inteso a verificare l'accuratezza e la veridicità dei dati forniti nelle relazioni trimestrali, è emerso che la società aveva violato l'impegno instaurando un sistema di compensazioni grazie al quale alcuni prodotti interessati dall'impegno potevano essere venduti nella Comunità a prezzi inferiori ai MIP. La società aveva inoltre omesso di indicare alla Commissione diciassette fatture relative a vendite all'esportazione del prodotto interessato dall'impegno.
- (7) Il regolamento (CE) n. .../... della Commissione specifica in dettaglio la natura delle violazioni riscontrate.
- (8) In considerazione di tali violazioni, l'accettazione dell'impegno proposto dalla Moravske (UT10, codice addizionale Taric A097) è stata ritirata con il regolamento (CE) n. .../... della Commissione ed occorre che sulle importazioni del prodotto in esame fabbricato dalla Moravske sia immediatamente imposto un dazio antidumping definitivo.
- (9) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 384/96, l'aliquota del dazio antidumping deve essere stabilita in base ai fatti accertati nel corso dell'inchiesta nel cui ambito è stato accettato l'impegno. Poiché l'inchiesta in questione si è conclusa con l'accertamento definitivo del dumping e del pregiudizio nel regolamento (CE) n. 1784/2000, si ritiene opportuno fissare l'aliquota del dazio antidumping definitivo al livello e nella forma stabiliti da detto regolamento, vale a dire il 26,1% del prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

## **C. MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1784/2000**

- (10) Alla luce di quanto precede, l'articolo 1, paragrafo 2, e l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2000 devono essere opportunamente modificati,,

---

<sup>4</sup> GUL 208 del 18.8.2000, pag. 8.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Nella tabella che figura all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2000 del Consiglio, il codice addizionale TARIC "A999" per la Repubblica ceca è sostituito da "-".

2. La tabella che figura all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2000 del Consiglio è sostituita dalla tabella seguente.

Paese	Società	Codice addizionale TARIC
Repubblica di Corea	Yeong Hwa Metal Co Ltd 363-6, Namyang-dong, Chinhae Kyongman Corea	A093
Thailandia	BIS Pipe Fitting Industry Co. Ltd 107 Moo 4, Petchkasem Road, Omnoi, Kratumban Samutsakorn 74130 Thailandia	A094

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*  
*[...]*